

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il modello della domanda

Il contribuente che voglia regolarizzare i propri patrimoni non dichiarati al fisco dovrà fare richiesta di accesso alla voluntary disclosure presentando all'Amministrazione finanziaria l'apposito modello denominato «Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria».

V.M.

Risponde Stefano Loconte

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, nel provvedimento prot. n. 13193/2015, pubblicato il 30 gennaio scorso - «Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale» - il modello si può reperire gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e in altri siti a condizione che sia conforme a quello approvato e riporti il sito dal quale è stato preso oltre agli estremi del provvedimento.

Il modello può essere riprodotto in stampa monocromatica di colore nero attraverso stampanti laser o di altro tipo purché sia garantita la chiarezza e la intangibilità, del modello, nel tempo.

Si ricordi che il modello dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline.

I soggetti collegati

Il mio consulente mi ha detto che per regolarizzare la mia posizione tramite la procedura di voluntary disclosure dovrò anche indicare i soggetti

a me collegati. Ma cosa si intende per soggetti collegati?

U.G.

Risponde Stefano Loconte

Per soggetti collegati si intendono: (i) tutti quei soggetti che hanno una «posizione rilevante» (ai fini del monitoraggio fiscale) relativamente alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione, ovvero (ii) quei soggetti che sono, a vario titolo, collegati al reddito sottratto a tassazione che il contribuente intende regolarizzare.

Per fare alcuni esempi, nel caso di disclosure «estera» saranno «soggetti collegati» i coimputatari del conto corrente o gli eventuali procuratori (in quanto su entrambi gravava l'obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale); mentre nel caso di disclosure «interna» saranno, tra gli altri, individuati quali «soggetti collegati» i soci della società di persone nel caso questa voglia regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso la procedura di collaborazione volontaria nazionale.

I dati personali

Se io volessi aderire alla procedura di voluntary disclosure come sarebbero trattati i miei dati personali? Sarà garantita la mia privacy?

E.D.

Risponde Stefano Loconte

Come è noto, la voluntary disclosure è ben lontana dall'essere uno scudo fiscale, sia per le modalità di adesione alla procedura che per la produzione dei documenti da fornire all'Amministrazione finanziaria. Innanzitutto, la prima rilevante differenza sta nell'impossibilità per il contribuente, che abbia deciso di aderire alla collaborazione volontaria, di mantenere l'anonimato. Infatti, la legge 184 del 2014

stabilisce che il contribuente, che intenda aderire, debba trasmettere all'Ufficio tutti i documenti e le informazioni relativi al proprio patrimonio da regolarizzare. Nondimeno, nel provvedimento emesso in data 30 gennaio 2015 dall'Agenzia delle entrate e rubricato «Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale», viene espressamente stabilito che i dati forniti con tale modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate esclusivamente per le finalità previste dalla procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014. Inoltre, i dati richiesti dovranno essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria e l'indicazione di dati non veritieri potrà far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

I dati trasmessi mediante il summenzionato modello ed elaborati con modalità prevalentemente informatizzate saranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Infine, in presenza di condotte che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, incomberà sull'Amministrazione finanziaria l'obbligo di segnalazione del contribuente all'Autorità giudiziaria.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCCLETTI/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary